

# REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI

## ART.1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Bari, nell’esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno della famiglia e dell’individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

2. Salva l’ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un’Azienda Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB) operanti sul territorio, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono:

- **motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
- **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
- **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

4. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate “Linee Guida” ed “Atti di indirizzo e coordinamento per l’attuazione”, approvati con Delibera di G.R. n.1104 del 04.08.2004;

## ART.2

### GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

2. Per l’esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nonché dal vigente regolamento comunale.

3. In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell’ente e da queste effettuabili, l’acquisizione di beni e servizi in economia, previste nel presente Regolamento, sono consentite sino al limite di importo pari a 200.000 Euro (duecentomila) con esclusione dell’I.V.A..

### **ART.3**

#### **MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;
- cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) Ditte diverse.

Nell'invitare le Ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime Ditte.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- A. l'oggetto della prestazione;
- B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- D. le modalità ed i tempi di pagamento;
- E. le eventuali garanzie richieste;
- F. le eventuali penalità;
- G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- H. il prezzo a base d'asta;
- I. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.

I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line).

3. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del Servizio può avvalersi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

### **ART.4**

#### **CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Per l'affidamento di servizi di cui al presente regolamento si osserveranno le disposizioni di cui alla legge regionale 19/2006 e al D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163.

## ART.5 SOGGETTI DELL' AFFIDAMENTO

1. Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona.
2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalla L.R. n.19/2006:
  - a) imprese sociali
  - b) gli organismi della cooperazione;
  - c) le cooperative sociali;
  - d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
  - e) le fondazioni;
  - f) gli enti di patronato;
  - g) le organizzazioni di volontariato;
  - h) ogni altro soggetto senza scopo di lucro, individuato come tale dalla normativa statale.
3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (*qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali*) per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, possono svolgere, con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statale e comunitaria di riferimento, non presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa.
5. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo, comunque denominate, devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine il Comune potrà stipulare con i soggetti di cui al comma 4 apposite convenzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della Legge Regionale 19/2006 e indire delle istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate dall'art. 56 della stessa legge regionale.

## ART.6 PROCEDURE PER L' AFFIDAMENTO

1. Il Comune di Bari, nell'esercizio delle proprie funzioni, per procedere all' affidamento dei servizi sociali, potrà ricorrere alle seguenti procedure :
  - **a. Procedure aperte** (procedure in cui ogni soggetto terzo interessato può presentare un'offerta);
  - **b. Procedure ristrette** (procedure alle quali ogni soggetto terzo può chiedere di essere invitato a partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione);
  - **c. Procedure negoziate** (procedure in cui l'Amministrazione consulta i soggetti terzi da essa individuati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto).
2. Il Comune indica nel bando di gara quale delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto.

## ART.7 ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE

1. Il Comune di Bari, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, può indire, ai sensi dell'art. 56 della Legge Regionale 19/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla

comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie.

**2.** Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali e/nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
- c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
- d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
- e) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;
- f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;
- g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.

**3.** Il Comune di Bari, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa. Nell'esperienza dell'istruttoria pubblica sono definite le seguenti fasi:

- a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa;
- b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;
- c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;
- d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali il Comune definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

## **ART 8**

### **CONVENZIONI PER IL CONCORSO ALL'ATTUAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI**

**1.** Il Comune di Bari, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle Cooperative Sociali, delle associazioni di Promozione Sociale, degli Enti di Patronato e delle Fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, definisce i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 19 commi 3 e 4 della L.R. 10 luglio n. 19/2006 e ne danno informazione a mezzo di pubblico avviso, con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature.

**2.** I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma precedente, si configurano come attività che non presentano elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, ovvero attività di tipo innovativo e sperimentale, per le quali si è resa necessaria una istruttoria pubblica per la coprogettazione. Si esclude pertanto la convenzione quale forma contrattuale da instaurarsi tra il Comune di Bari e i soggetti privati a seguito di gara d'appalto.

**3.** Il Comune di Bari, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
- c) attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini ad esso;
- d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.

4. Nelle convenzioni dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

## **ART.9** **CONCESSIONE DI SERVIZIO**

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, il Comune di Bari può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

2. La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.

3. La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata al Comune, che lo definisce in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della Legge Regionale 19/2006 e del relativo regolamento di attuazione. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza del Comune di Bari.

4. Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento, ad eccezione dei soggetti che non presentino organizzazione d'impresa, come indicati nello stesso articolo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;
- c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione;
- d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;
- e) presenza delle figure professionali previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;
- f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

5. Per la individuazione del soggetto concessionario, il Comune di Bari utilizza una procedura ristretta, invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti, tra quelli indicati al comma 3 del presente articolo, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione. Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla gestione del servizio, il Comune utilizza le indicazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.

**ART.10**  
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e degli interventi sociali, il Comune di Bari terrà conto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;
- c) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
- d) Esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;
- e) Presenza delle figure professionali previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;
- f) Applicazione dei contratti collettivi nazionali e posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente.
- g) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

2. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee, i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) del precedente comma 1. Solo il requisito di cui alla lett. d) può essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

**ART.11**  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per la valutazione della qualità delle offerte relative all'affidamento dei servizi di cui all' art. 1 del presente regolamento il Comune di Bari, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio cittadino, applica il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso.

2. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate, si utilizzano i seguenti criteri:

- qualità organizzativa dell'impresa, definita in relazione a: presenza di sedi operative nell'ambito cittadino, dotazione strumentale, capacità di contenimento del turn-over degli operatori, strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, capacità di attivazione delle risorse comunitarie territoriali, capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio;
- qualità del servizio, definita in relazione a: capacità progettuale, esperienze e attività documentate, realizzate sul territorio cittadino, professionalità degli operatori impegnati nel servizio, capacità di lettura dei bisogni sociali della città, innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti, modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza, certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del servizio;
- qualità economica, definita in relazione a: fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi analoghi, compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività, elementi di innovazione nella rendicontazione finanziaria (bilancio sociale);
- prezzo, determinato con le modalità definite dalla legge regionale e dal presente regolamento.

Per ognuno dei criteri indicati, specificati in relazione alle esigenze dei servizi e degli interventi da realizzare, è attribuito, di norma, un punteggio compreso tra 1 e 20 punti complessivi, fatta eccezione che per il criterio del prezzo.

**3.** Per la determinazione del prezzo da porre a base d'asta, il responsabile del procedimento tiene conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio.

**4.** Il Comune di Bari, nel rispetto di quanto previsto all'art. 52, comma 2, della Legge Regionale 19/2006, individua nel possesso della certificazione di qualità da parte del soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti dell'associazione temporanea proponente, un criterio preferenziale nella valutazione della proposta progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità del proponente.

**5.** In ogni caso, nella determinazione dei criteri relativi alla valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi e degli interventi oggetto del presente regolamento, al fattore prezzo è attribuito un punteggio non superiore a 40 punti su cento, applicandosi la seguente formula:

$$\frac{\text{valore dell'offerta minima presentata}}{\text{valore dell'offerta considerata}} \times 40 \text{ (o altro valore inferiore a 40)}$$

## **ART.12**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA**

**1.** Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del Servizio deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.

**2.** Il Responsabile del Servizio, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, come espressamente normato dall'art. 87 del D. lgs. del 12 aprile 2006, n. 163.

## **ART.13**

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO**

**1.** In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune.

**2.** Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.

**3.** Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.

**4.** Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.

**5.** I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

**ART.14**  
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

**ART.15**  
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

**ART.16**  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, che sarà pubblicata nell'Albo del Comune.